D.g.r. 5 novembre 2018 - n. XI/738
Definizione delle modalità operative per l'individuazione dei comuni soggetti alle addizionali e alle riduzioni del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi della l.r. 10/2003

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e in particolare l'articolo 205 recante «Misure per incrementare la raccolta differenziata»;
- la l. 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e in particolare l'articolo 3, commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di seguito «tributo speciale»;
- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- il d.m. Ambiente del 26 maggio 2016 recante «Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani»;
- la d.g.r. 21 aprile 2017, n. 6511 «Modalità di Compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - Definizione del metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152»;
- la l.r. 10 agosto 2018, n. 12 «Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali»;

Premesso che l'articolo 205 del d.lgs. n. 152/2006, così come modificato dal comma 1 dell'art. 32 della l. 221/2015 stabilisce che:

- comma 1: in ogni ambito territoriale ottimale (ATO), se costituito, ovvero in ogni Comune, deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
  - almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
  - almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
  - almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012;
- comma 3: nel caso in cui, a livello di ATO se costituito, ovvero in ogni Comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo speciale a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto tali obiettivi sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli Comuni;
- comma 3 bis: al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo speciale è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge n. 549/1995, secondo la tabella seguente:

livello di raccolta differenziata (RD)	*Riduzione del tributo speciale*
65,01% ≤ RD < 75%	30 %
75% ≤ RD < 80%	40 %
80% ≤ RD < 85%	50 %
85% ≤ RD < 90%	60 %
RD ≥ 90%	70 %

- comma 3 ter: per la determinazione del tributo speciale si assume come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della raccolta differenziata è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune;
- comma 3 quater: la Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del Catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni Comune, sulla base di linee guida definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; la Regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare;
- comma 3 quinquies: la trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai Comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del Comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3 bis;
- comma 3 sexies: l'Arpa o l'organismo pubblico che svolge l'attività di gestione del catasto regionale dei rifiuti provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla Regione, che stabilisce annualmente il livello di raccolta differenziata relativo a ciascun Comune e a ciascun ATO, ai fini dell'applicazione del tributo speciale;
- comma 3 septies: l'addizionale al tributo speciale non si applica ai Comuni che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal Catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti;
- comma 3 octies: l'addizionale al tributo speciale è dovuta alle Regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199 del d.lgs. n. 152/2006, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del d.lgs. n. 152/2006, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata;

Premesso che il comma 2 art. 32 della l. 221/2015 stabilisce che l'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data del 2 febbraio 2016 di entrata in vigore della stessa l. 221/2015;

Preso atto che la l.r. 10/2003, così come modificata dall'art. 5 della l.r. 10/2018, all'art. 53, comma 8 bis, stabilisce che: «In funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti nei singoli comuni, sono applicate le addizionali e le riduzioni del tributo previste all'articolo 205 del d.lgs. 152/2006. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità operative per l'individuazione dei comuni soggetti alle addizionali e alle riduzioni del tributo e le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare»;

Preso atto che l'art. 5 della l.r. 10/2018 precisa che:

- le addizionali al tributo, previste al comma 8 bis dell'articolo 53 della l.r. 10/2003, si applicano a partire dall'anno di imposta 2019;
- le riduzioni al tributo, previste al comma 8 bis dell'articolo 53 della l.r. 10/2003, si applicano a partire dall'anno d'imposta 2018.

Atteso che la legge n. 549/1995 stabilisce che:

- il presupposto del tributo speciale è lo smaltimento di rifiuti in discarica nonché in impianti di incenerimento senza recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione «D10 Incenerimento a terra», ai sensi dell'allegato B alla parte IV del d.lgs. n. 152/2016, di seguito «impianti di smaltimento»;
- il soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impianto di smaltimento con l'obbligo di rivalsa nei confronti di coloro che effettuano i conferimenti;
- la base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti negli impianti di smaltimento;
- il tributo speciale è dovuto alle Regioni presso cui sono ubicati gli impianti di smaltimento;

Considerato che, come previsto dal comma 7, art. 200 del d.lgs. 152/06, in Regione Lombardia non è stato costituito l'ATO e pertanto, ai fini dell'applicazione dell'addizionale ovvero della riduzione al tributo speciale, la percentuale di raccolta differenziata è calcolata sul singolo Comune ed è necessario stabilire

l'ambito di riferimento con il quale confrontare la produzione pro capite comunale dei rifiuti;

Ritenuto che l'ambito di riferimento con il quale confrontare la produzione pro capite comunale dei rifiuti possa essere per Regione Lombardia il territorio regionale e l'addizionale al tributo speciale non si applica ai Comuni che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media di Regione Lombardia;

Preso atto che il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni Comune è stato definito con le linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2016;

Preso atto che il metodo standard regionale per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati raggiunte nei singoli Comuni, in attuazione della linee guida statali del 26 maggio 2016, è stato definito con d.g.r. 21 aprile 2017, n. 6511 «Modalità di Compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - Definizione del metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152»;

Precisato che i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta sono quelli definiti con la richiamata d.g.r. n. 6511/2017 e che, pertanto, i Comuni devono provvedere al completamento ed alla convalida di tutti i dati richiesti entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente anche ai fini dell'individuazione dei Comuni soggetti alle addizionali e alle riduzioni del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi della l.r. 10/2003;

Precisato che l'art. 18 della l.r. 26/2003 prevede che l'Osservatorio regionale sui rifiuti elabora i dati ricevuti e redige una relazione a consuntivo, da inviare al Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno, e ne assicura la divulgazione attraverso la pubblicazione anche mediante strumenti informatici;

Considerato che i dati trasmessi elaborati e divulgati dall'Osservatorio regionale sui rifiuti ai sensi dell'art. 18 della l.r. 26/2003 includono i dati di raccolta differenziata e produzione pro capite relativi ai Comuni della Regione Lombardia;

Stabilito che Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento, da parte dell'Osservatorio regionale sui rifiuti di ARPA Lombardia, dei dati di raccolta differenziata e produzione pro capite relativi ai Comuni della Regione Lombardia, provveda, con decreto del dirigente regionale competente in materia di pianificazione dei rifiuti, all'individuazione di:

- Comuni soggetti all'addizionale al tributo speciale;
- Comuni soggetti alla riduzione del tributo speciale ed entità percentuale della riduzione;
- Comuni che, pur non avendo conseguito l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata, non sono soggetti all'addizionale al tributo speciale in quanto hanno conseguito una produzione pro capite di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media regionale;

Stabilito che il decreto di cui al precedente punto venga pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

Stabilito che gli impianti di smaltimento individuati dall'art. 52 della l.r. 10/2003 provvedano ad applicare ai Comuni le addizionali e le riduzioni sulla base di quanto stabilito dal decreto regionale, procedendo anche all'adeguamento dei versamenti già effettuati con misure di compensazione e di conguaglio;

Stabilito che la base imponibile sulla quale applicare le addizionali e le riduzioni previste dall'articolo 205 del d.lgs. n. 152/2006 è costituita dalla quantità di rifiuti urbani e assimilati prodotti dai Comuni e conferiti negli impianti di smaltimento individuati dall'art. 52 della l.r. 10/2003;

Precisato che i soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto ed il conferimento dei rifiuti prodotti dai Comuni agli impianti di smaltimento devono garantire la completa tracciabilità delle informazioni attraverso le procedure previste dalla normativa vigente rendendo palese all'impianto di smaltimento il Comune produttore del rifiuto urbano o assimilato anche al fine della corretta applicazione delle addizionali e delle riduzioni del tributo;

Ritenuto che per i rifiuti conferiti eccezionalmente, nei casi previsti dalle norme, da Comuni situati al di fuori dal territorio della Regione Lombardia in impianti di smaltimento ubicati in Lombardia, si debba utilizzare l'ultimo aggiornamento disponibile dei valori di raccolta differenziata pubblicati da Ispra;

Preso atto che entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno, i gestori degli impianti di smaltimento individuati dall'art. 52 della l.r. 10/2003 sono tenuti a produrre la dichiarazione prevista ai sensi dell'art. 55 della l.r. 10/2003;

Ritenuto che con la presentazione di tale dichiarazione i gestori degli impianti debbano dare evidenza delle addizionali o riduzioni applicate ai rifiuti urbani o assimilati riportando le seguenti indicazioni:

- Comune produttore dei rifiuti;
- quantitativi dei rifiuti urbani o assimilati suddivisi per Comune conferitore, tipologie individuate in funzione delle aliquote definite all'art. 53 della l.r. 10/2003;
- addizionali e riduzioni applicate al tributo versato;

Ritenuto che lo schema tipo della dichiarazione, aggiornato con le indicazioni di cui sopra, completo delle istruzioni per la compilazione, così come previsto al comma 4 dell'art. 55 della l.r. 10/2003 debba essere approvato con provvedimento del Dirigente della competente struttura tributi della Regione da pubblicare sul BURL;

Dato atto che sulle dichiarazioni presentate dai gestori Regione Lombardia, con il supporto dell'Osservatorio Regionale sui Rifiuti effettuerà controlli al fine di verificare la corrispondenza con quanto dichiarato dai Comuni e dai gestori degli impianti di smaltimento sull'applicativo O.R.SO. e nei MUD;

Dato atto che le sanzioni per l'omessa, incompleta o inesatta trasmissione da parte dei gestori degli impianti di smaltimento delle informazioni richieste nella dichiarazione prevista ai sensi dell'art. 55 della l.r. 10/2003 sono disciplinate dall'art. 57 della l.r. 10/2003;

Dato atto che le modalità operative individuate dal presente atto sono state condivise con:

- le Province lombarde, la Città Metropolitana di Milano e ARPA Lombardia nella seduta del 08 ottobre 2018 del Tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di recupero e smaltimento di rifiuti;
- Anci lombardia ed i gestori degli impianti di smaltimento individuati dall'art. 52 della l.r. 10/2003 nell'incontro del 25 ottobre 2018 appositamente convocato;

Visti il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con d.c.r. XI/64 e pubblicato sul BURL n. 30 serie ordinaria del 28 luglio 2018, ed in particolare il punto «201. Ter 9.3 «Riordino della disciplina nel settore dei rifiuti»;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire che i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini dell'individuazione dei Comuni soggetti alle addizionali e alle riduzioni del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi della l.r. 10/2003, sono quelli definiti con la d.g.r. n. 6511/2017;

2. di stabilire che l'ambito di riferimento con il quale confrontare la produzione pro capite comunale dei rifiuti è per Regione Lombardia il territorio regionale e l'addizionale al tributo speciale non si applica ai Comuni che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media di Regione Lombardia;

3. di definire che entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Osservatorio regionale sui rifiuti di ARPA Lombardia dei dati di raccolta differenziata e produzione pro capite relativi ai Comuni della Regione Lombardia, elaborati ai sensi dell'art. 18 della l.r. 26/2003, Regione Lombardia provveda, con decreto del dirigente regionale competente in materia di pianificazione dei rifiuti, all'individuazione di:

- Comuni soggetti all'addizionale al tributo speciale;
- Comuni soggetti alla riduzione del tributo speciale ed entità percentuale della riduzione;
- Comuni che, pur non avendo conseguito l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata, non sono soggetti all'addizionale al tributo speciale in quanto hanno conseguito una produzione pro capite di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media regionale;

4. di stabilire che il decreto di cui al precedente punto venga pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

5. di stabilire che gli impianti di smaltimento individuati dall'art. 52 della l.r. 10/2003 provvedano ad applicare ai Comuni le addizionali e le riduzioni sulla base di quanto stabilito dal decreto regionale, procedendo anche all'adeguamento dei versamenti già effettuati con misure di compensazione e di conguaglio;

6. di stabilire che la base imponibile sulla quale applicare le addizionali e le riduzioni previste dall'articolo 205 del D.lgs. n. 152/2006 è costituita dalla quantità di rifiuti urbani e assimilati prodotti dai Comuni e conferiti negli impianti di smaltimento individuati dall'art. 52 della l.r. 10/2003 ed i soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto ed il conferimento dei rifiuti prodotti dai Comuni agli impianti di smaltimento devono garantire la completa tracciabilità delle informazioni attraverso le procedure previste dalla normativa vigente rendendo palese all'impianto di smaltimento il Comune produttore del rifiuto urbano o assimilato anche al fine della corretta applicazione delle addizionali e delle riduzioni del tributo;

7. di stabilire che per i rifiuti conferiti eccezionalmente, nei casi previsti dalle norme, da Comuni situati al di fuori dal territorio della Regione Lombardia in impianti di smaltimento ubicati in Lombardia, si debba utilizzare l'ultimo aggiornamento disponibile dei valori di raccolta differenziata pubblicati da Ispra;

8. di stabilire che con la presentazione della dichiarazione prevista ai sensi dell'art. 55 della l.r. 10/2003, i gestori degli impianti di smaltimento individuati dall'art. 52 della l.r. 10/2003 debbano dare evidenza delle addizionali o riduzioni applicate ai Comuni riportando le seguenti indicazioni:

- Comune produttore dei rifiuti;
- quantitativi dei rifiuti urbani o assimilati suddivisi per Comune conferitore e tipologie individuate in funzione delle aliquote definite all'art. 53 della l.r. 10/2003;
- addizionali e riduzioni applicate al tributo versato;

9. di stabilire che lo schema tipo della dichiarazione, aggiornato con le indicazioni di cui sopra, completo delle istruzioni per la compilazione, così come previsto al comma 4 dell'art. 55 della l.r. 10/2003 debba essere approvato con provvedimento del Dirigente della competente struttura tributaria della Regione da pubblicare sul BURL;

10. di stabilire che, sulle dichiarazioni presentate dai gestori, Regione Lombardia con il supporto dell'Osservatorio Regionale sui Rifiuti effettuerà controlli al fine di verificare la corrispondenza con quanto dichiarato dai Comuni e dai gestori degli impianti di smaltimento sull'applicativo O.R.SO. e nei MUD;

11. che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi